

COMUNE DI URBINO

Settore Affari Interni, Cultura e Turismo Servizio Finanziario Ufficio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013

L'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha disposto l'anticipazione, in via sperimentale, dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012. L'applicazione a regime dell'IMU è fissata dal 2015.

NOVITA' 2013

Il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili (D.L. 54 del 21/05/2013):

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Nuovo coefficiente di capitalizzazione (moltiplicatore) da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%, per i fabbricati di categoria D - con esclusione della categoria D5 - elevato a 65 (nel 2012 era 60) (D.L. n.201/2011 art.13 c.4).

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha subito variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello Ministeriale (D.L. n.35 del 08/04/2013).

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per quanto compatibili.

Per quanto riguarda gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (codice tributo 3925), mentre è riservata al Comune la quota derivante dall'incremento di aliquota stabilito dal Comune pari allo 0,19% (codice tributo 3930) per un'aliquota totale dello 0,95%.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013

Sono confermate, per l'anno 2013, le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2012 con delibera di C.C. n.30 del 12/06/2012 e precisamente:

Fattispecie imponibili	Aliquota
Altri immobili	0,95%
Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo	0,40%
familiare, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.	

Fattispecie imponibili	Detrazione
Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.	€ 200,00
 Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili: a) alla casa coniugale del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si intende assegnata a titolo di abitazione, unitamente alle pertinenze come sopra indicate; b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 	
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (art.8 comma 4 del D.Lgs. n.504/92).	€ 200,00

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

CODICI TRIBUTO 2013

Per tutte le fattispecie ad esclusione degli immobili di categoria D (vedi Risoluzione n.33/E del 21.05.2013), il versamento deve essere fatto unicamente a favore del Comune utilizzando i codici già in essere:

DESCRIZIONE	COMUNE	STATO
Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13,	3912	-
comma 7, Decreto Legge n. 201/2011		
Imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
Imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
Imposta municipale propria per immobili produttivi di categoria D (risol.33/E/2013	3930	3925
Ag.Entrate)		